

n. 13030/2015 v.g.



Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,
vista la nota n. 380471/14 prot. del 24 settembre 2014 avente ad oggetto: "S IT S.r.l. (REA n.
): richiesta avvio procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.";
vista l'ulteriore nota n. 35181/15 prot. del 4 febbraio 2015;
premesso che in data 25 agosto 2014 veniva iscritta (su domanda presentata in data 25 luglio
2014, prot. n. 228588/14) la modificazione dell'indirizzo della sede legale della società in
oggetto da Roma, viale 17/19 a Roma, casella postale , Roma 4;
premesso ancora che tale iscrizione veniva eseguita su domanda dell'amministratore unico della
S IT ai sensi dell'art. 111 *ter* disp. att. cc;
considerato che l'art. 111 *ter* disp. att. c.c. prevede l'indicazione, nella domanda di iscrizione al
registro delle imprese, dell'indirizzo della sede sociale comprensivo della via e del numero
civico;
ritenuto che è illegittimo il trasferimento della sede sociale presso una casella postale;
considerato che occorre procedere alla cancellazione della relativa iscrizione non avendo
provveduto i soggetti obbligati nell'ambito dell'avviato procedimento;

p.q.m.

visto l'art. 2191 cc, dispone d'ufficio la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione,
eseguita il 25 agosto 2014, avente ad oggetto modificazione dell'indirizzo della sede legale della
(REA n.) da Roma, viale 17/19 a Roma, casella postale , Roma 4.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 31 marzo 2015

Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)

